



*“A chiare lettere” - Confronti*

**Osservazioni per il Progetto di legge sulla libertà religiosa (di Franco Onida\*).**

Ringrazio Roberto Zaccaria per avere avuto la buona idea di riunire intorno a un tavolo studiosi e politici nella speranza di riuscire a preparare al meglio una legge politicamente difficile e di grande impatto ideologico. In effetti credo che riunioni di questo tipo possano dare buoni frutti, se ognuno farà la sua parte con buona volontà senza cercare d'invadere il campo dell'altro. Come ammoniva l'avvocato Azzecagarbugli "All'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: tocca a lui poi a imbrogliarle"; ovvero nel nostro caso "Compito della dottrina è di illustrare un problema nei suoi termini più chiari ed estremi; tocca poi al politico mediare con le altre componenti, selezionando tra le argomentazioni proposte quelle più utili al raggiungimento di un accettabile compromesso". Dirò dunque il mio pensiero per intero, senza adattamenti tendenti a renderlo più accettabile.

La situazione attuale è in gran parte ingiusta o illegittima e ormai da anni attende un cambiamento. La conclusione di alcune Intese aveva fatto pensare che quello potesse essere il modo per accontentare tutti. Ma non lo era: sia perché dopo poco ci si è fermati, creando una triplice categoria tra le stesse confessioni riconosciute, e sia perché comunque restavano insoddisfatte troppe esigenze di laicità dello Stato.

L'idea di porre le garanzie e le risposte alle esigenze generali più comuni in una legge organica, lasciando alle Intese soltanto le esigenze specifiche delle singole confessioni, era ed è probabilmente il solo modo per correggere la rotta, naturalmente a patto che il contenuto sia valido e riesca a coniugare vera uguaglianza e vera libertà, dunque finalmente in linea con il principio di laicità.

Il vecchio Progetto è però ormai superato anche dai cambiamenti della società. Premono nuovi problemi, ai quali il nuovo Progetto dovrà sapere dare una risposta. Quanto meno il legislatore deve ormai avere il coraggio e l'onestà di affrontarli, evitando di fingere che non ci siano solo perché politicamente scomodi e difficili da sciogliere. Questo significa che qui non ci si può limitare a riflettere su qualche ritocco o

---

\* Non avendo potuto partecipare a suo tempo alla speciale audizione parlamentare convocata per conoscere per quanto possibile le opinioni della dottrina in argomento; e non volendo d'altra parte sottrarmi al dovere civico di rendere noto, giacché richiesto, il mio pensiero, scelgo almeno di presentare in questa sede, ringraziando per la cortese ospitalità, la bozza che allora avevo predisposto per l'incontro preparatorio tenuto, con la partecipazione di Zaccaria, nella sede del dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Firenze.



integrazione marginale al vecchio testo. Perderemmo un'occasione eccezionale di provare a incidere sull'ammodernamento del rapporto tra società civile e società religiosa se in questa sede rinunciassimo ad affrontare i nodi più attuali coinvolgenti principi di fondo della materia: avendo innanzi tutto ben presente che una legge generale (sostanzialmente organica) come questa può essere concepita come base ottimale per la più piena attuazione e garanzia della laicità e della libertà religiosa ma anche, al contrario, come più raffinato strumento di controllo e limitazione di quei principi.

Da parte mia comincio dunque col proporre alcune tematiche, che non vedo sufficientemente affrontate dal vecchio disegno di legge 2531.

1 - Tra i problemi più nuovi, che dovrebbero essere affrontati qui, magari solo per precisare i principi generali che già li reggono, troviamo quelli del VELO, del CROCIFISSO, delle MUTILAZIONI rituali, emblematici per i principi che ne stanno a fondamento.

È proprio in una legge sulla libertà religiosa che dovrebbe esser esplicitato chiaramente che nello spirito della nostra Costituzione i *comportamenti dei privati* sono garantiti (eventualmente anche introducendo eccezioni al diritto comune) dal principio di *libertà* – massimamente se hanno una valenza simbolica – fino a quando non contrastino con norme che tutelano la società. Dunque «SI» al velo islamico, liberamente indossato o imposto dalla famiglia nell'età minorile, come pure a quello delle suore cattoliche; “SI” alle croci o mezzelune liberamente indossate; ma “NO” al velo integrale che rende irriconoscibili, e al turbante quando per la sicurezza è obbligatorio indossare un casco protettivo; “SI” all'accettabilità di piccole modifiche concordate alle divise e uniformi, purché tali da non compromettere l'immediatezza del riconoscimento come appartenenti a quel corpo.

Quando invece si tratta di *comportamenti pubblici*, non è più in gioco la libertà ma la *laicità*, nel senso che lo Stato deve evitare di apparire alleato di una confessione religiosa o *supporter* di una qualunque fede o ideologia. L'illegittimità dell'affissione del crocifisso (o di qualsiasi altro simbolo ideologico o religioso) nei luoghi pubblici, ne discende logicamente.

Pensando alle *infibulazioni e circoncisioni*, la legge potrebbe utilmente chiarire che le mutilazioni sono *vietate* a meno di specifica eccezionale ammissione legislativa che potrebbe, ma non esclusivamente, trovare collocazione nelle Intese, e che comunque non può riguardare le mutilazioni invalidanti.



Cade opportuno a questo punto precisare con decisione che sono giuridicamente sterili (sebbene importanti dal punto di vista culturale, e potenzialmente utili al fine di stimolare un cambiamento interno) le discussioni circa l'origine e la natura forse non prettamente religiosa ma essenzialmente tradizionale di alcune di quelle pratiche (velo, turbante, circoncisioni, ecc.). L'incompetenza in materia religiosa che caratterizza lo Stato laico esclude la possibilità di entrare a valutare nel merito quel discorso. Lo Stato deve accettare senz'altro come religioso ciò che il fedele considera tale. Del resto è tipico di tutte le religioni – nessuna esclusa – proporre e imporre alcune credenze e comportamenti assurdi, incomprensibili da un punto di vista razionale. È soltanto in relazione alla concessione di vantaggi concreti (che peraltro uno Stato laico non dovrebbe nemmeno prendere in considerazione) che può sorgere la necessità di sindacare, al fine di limitare il numero dei fruitori.

2 - In campo penalistico: questa potrebbe essere l'occasione perché il Parlamento recuperi l'iniziativa, finora abbandonata alla Corte costituzionale, sul punto della *tutela penale delle confessioni religiose*. Ammesso che la Corte abbia rimesso a posto le cose dal punto di vista del principio d'uguaglianza, resta al legislatore il compito di valutare l'opportunità o meno di mantenere quella tutela penale speciale, che talune confessioni rifiutano e che comunque configura un reato d'opinione. L'esperienza più recente – specialmente relativa a certa ipersensibilità mussulmana – potrebbe suggerire di evitare le norme speciali e utilizzare solo il diritto comune.

3 - Qualche principio generale relativo all'*accesso ai mezzi di comunicazione di massa* troverebbe qui una collocazione ottimale, che potrebbe ridimensionare la corsa alla ricerca di vantaggi particolari tramite Intese.

4 - Nel settore dell'educazione, proprio qui sarebbe il luogo giusto per risolvere ugualmente per tutte le opzioni religiose o irreligiose il problema di uno spazio nella scuola pubblica da dedicare allo studio e alla discussione di quella problematica e dei valori etici della società civile.

5 - La libertà della *scuola privata* non può essere garantita più di quanto già sia in Costituzione. Tuttavia, se nei fatti viene ostacolata l'apertura di una scuola islamica, forse può non essere inutile ribadire ed esplicitare quel diritto di tutte le fedi e posizioni ideologiche di farlo, e con vera parità di trattamento da parte dello Stato.



6 - Analogamente sembra necessitare di una conferma (anche se fa tanto "grida" manzoniana) la libertà costituzionale di aprire *templi, moschee e luoghi di culto* in genere. Sarà molto opportuno precisare che la pubblica amministrazione deve tenere presente e agevolare l'esercizio concreto di questo diritto (non di rado in vario modo amministrativamente ostacolato), rispetto al quale deve rimanere del tutto irrilevante il purtroppo frequente richiamo alla mancanza di reciprocità di trattamento da parte di molti paesi islamici.

7 - L'art. 7 del vecchio testo opportunamente parlava di "diritto ad agire secondo la propria coscienza", ma poi rimetteva totalmente alla legge la disciplina delle modalità per l'esercizio dell' *obiezione di coscienza*. Invero, non sembra corretto lasciare un'assoluta discrezionalità al legislatore. Il Progetto attuale dovrebbe almeno dettare i criteri di massima: che escludano qualsiasi controllo estrinseco della sincerità però prevedano come necessario l'adempimento di un obbligo diverso ma di "peso" complessivo simile a quello evitato con l'obiezione.

8 - Un punto di primaria importanza per giungere a un netto miglioramento della regolamentazione attuale del fenomeno religioso, producibile soltanto attraverso una drastica riduzione della normativa bilaterale (che è speciale per definizione), e più precisamente cessando di riservare alle Intese il compito di attribuire vantaggi privilegiari privi di qualsiasi specificità ricollegabile a particolari ragioni religiose, consiste nell'eventualità di trasferire il *finanziamento pubblico* delle confessioni riconosciute dalle Intese particolari a questa legge generale, aprendo a tutte, ed estendendo a molti altri enti tra i più socialmente utili, la possibilità di godere del sistema delle oblazioni fiscalmente deducibili e soprattutto di quello dello 0,8 % IRPEF.

9 - Infine, dovrebbe essere nella legge azzerata o fortemente limitata l'attuale discrezionalità governativa quanto alla decisione di *aprire la trattativa* con le confessioni riconosciute che richiedono un'Intesa.